

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
che accompagna il disegno di legge concernente la prima
modificazione del decreto legislativo del 27 ottobre 1952
sulla tassa cantonale di soggiorno (art. 3)

(del 10 febbraio 1961)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

1. Abbiamo l'onore di sottoporvi un disegno di legge sulla modificazione dell'articolo 3 del decreto legislativo del 27 ottobre 1952 concernente la tassa cantonale di soggiorno. Le proposte modificazioni consistono :
 - a) in un aumento delle tasse di soggiorno attualmente in vigore;
 - b) nel conferimento della facoltà, a questo Consiglio, di decretare aumenti delle tasse fissate dalla legge, su richiesta di determinati enti turistici, allorchè, nella località o nella regione, ricorrono circostanze particolari che lo giustificano.
2. *Istituzione e sviluppi della tassa di soggiorno.* La tassa di soggiorno, destinata al promovimento del turismo, venne istituita con il decreto legislativo del 15 gennaio 1935. Era stabilita in ragione di Fr. 0,25 per ogni persona e pernottamento nelle località di notevole importanza turistica e di Fr. 0,10 nelle altre località. Con il decreto legislativo del 30 giugno 1936 la tassa venne aumentata a Fr. 0,15 nelle località di minore importanza.
3. Il decreto legislativo del 28 dicembre 1945 ha stabilito un nuovo ordinamento. Le tasse vennero aumentate a :
 - Fr. 0,50 negli alberghi, pensioni e cliniche della categoria superiore;
 - Fr. 0,40 negli alberghi, ecc. della categoria inferiore;
 - Fr. 0,30 nelle località di poca importanza turistica;
 - Fr. 2,— al mese nelle camere ammobiliate;
 - Fr. 5,— al mese negli appartamenti ammobiliati.
4. Con il decreto legislativo del 27 ottobre 1952, attualmente in vigore, si arrivò ad una classificazione più particolareggiata delle tasse. Lasciate invariate le prime tre posizioni (supra 3), si fissarono, per la praticità di incasso, le seguenti categorie :
 - Fr. 0,30 per ogni pernottamento in camera ammobiliata nei centri turistici;
 - Fr. 0,20 nelle camere ammobiliate in località di poca importanza;
 - Fr. 0,20 negli attendamenti organizzati;
 - Fr. 0,10 nei rifugi per la gioventù.
5. *Richiesta di modificazione della legge.* Nel 1960 l'Associazione ticinese per il turismo (ATT) presenta al Dipartimento le seguenti proposte di emendamento del decreto esecutivo del 27 ottobre 1952 :
 1. *Modificazione dell'art. 3, cpv. 1,* con fissazione delle seguenti tasse per ogni pernottamento :
 - a) Fr. 0,75 (attualmente Fr. 0,50) negli alberghi, pensioni e cliniche della categoria superiore;

- b) Fr. 0,60 (attualmente Fr. 0,40) negli alberghi, pensioni e cliniche della categoria inferiore;
- c) Fr. 0,45 (attualmente Fr. 0,30) negli alberghi, pensioni e cliniche della categoria inferiore, siti in località di poca importanza;
- d) Fr. 0,45 (attualmente Fr. 0,30) negli appartamenti e camere ammobiliate in centri turistici;
- e) Fr. 0,30 (attualmente Fr. 0,20) negli appartamenti e camere ammobiliate in località di poca importanza turistica;
- f) Fr. 0,30 (attualmente Fr. 0,20) negli attendamenti organizzati;
- g) Fr. 0,20 (attualmente Fr. 0,10) nei rifugi per la gioventù.

2. *Modificazione dell'art. 8, nel senso che la percentuale da versare dalle Pro Loco all'ATT viene aumentata al 20 % (attualmente 15 %).*

6. Il Dipartimento interpellò, in proposito, gli enti turistici locali e regionali. Ne riassumiamo le osservazioni principali :

Pro Lugano e dintorni. Consente, in via di massima, all'aumento delle tasse, purchè non si superi il 50 %. Si oppone all'aumento della percentuale all'ATT.

Pro Vedeggio riunite. Propone la fissazione, per facilitazioni di conteggio, a 40 cent. delle tasse fissate a 45 cent. (lettera c). Contraria all'aumento della percentuale all'ATT.

Associazione turistica Malcantonese. Ritieni equo stabilire Fr. 0,40 per la posizione stabilita alla lettera c). Le tasse previste alle lettere e), f), g) non dovrebbero essere modificate.

Pro Pregassona e vicinanze. Contraria ad un aumento delle tasse perchè il turismo, nelle zone di campagna, è alimentato dal crescente afflusso di ospiti dalle possibilità piuttosto limitate. Si oppone all'aumento del contributo all'ATT.

Pro Sonvico e Valcolla. D'accordo con le proposte dell'ATT.

Pro San Giorgio. D'accordo con le proposte dell'ATT.

Pro Monte Generoso. Propone di non modificare le tasse attuali, per gli stessi motivi espressi dalla Pro Pregassona.

Pro Mendrisio e dintorni. D'accordo con le proposte dell'ATT.

Pro Locarno e dintorni. D'accordo con un aumento delle tasse in ragione del 50 %. Contraria alla maggiorazione del contributo all'ATT.

Pro Ascona. Ritieni che un aumento delle tasse si imponga allo scopo di permettere una più proficua attività agli enti turistici i quali, per insufficienza di mezzi, non possono affrontare importanti problemi, la cui realizzazione darebbe impulso al turismo. Vengono proposte tasse nell'ordine di : Fr. 0,80 per gli alberghi di categoria superiore; Fr. 0,70 per gli altri; Fr. 0,60 per gli appartamenti; Fr. 0,40 per gli attendamenti; Fr. 0,20 per i rifugi della gioventù. Inoltre, la legge dovrebbe dare al Consiglio di Stato, la facoltà di aumentare le tasse previste, quando una Pro Loco dovesse necessitare di ingenti mezzi per attuare importanti opere di incremento del turismo. D'accordo con l'aumento della percentuale all'ATT.

Pro Gambarogno. L'aumento delle tasse dovrebbe, tutt'al più, essere limitato ai principali centri turistici. Sarebbe, invece, ingiustificato nelle zone che appena hanno cominciato a svilupparsi. Contraria all'aumento della percentuale all'ATT.

Pro Centovalli, Pedemonte e Onsernone. D'accordo con l'aumento delle tasse, ma si propone il mantenimento dell'attuale quota all'ATT. Ritieni, anzi, che

quando un ente turistico non arriva ad incassare almeno 10.000,— franchi all'anno, si dovrebbe liberarlo completamente da tale contributo.

Pro Vallemaggia. Si pronuncia per il mantenimento dell'attuale situazione.

Pro Bellinzona e dintorni. D'accordo con il proposto aumento delle tasse. Non si esprime sull'aumento del contributo all'ATT.

Pro Blenio. Non considera giustificati gli aumenti proposti.

Pro Leventina. E' contraria ad una modificazione della situazione attuale, per gli stessi motivi fatti valere da altri enti turistici vallerani e delle campagne. Alcuni enti turistici di minore importanza non hanno presentato osservazioni. Le opinioni dei 16 enti turistici del Cantone possono essere così riassunte :

a) sull'aumento delle tasse come a proposta dell'ATT :

9 favorevoli; 2 parzialmente d'accordo; 5 contrari;

b) sull'aumento del contributo all'ATT :

4 favorevoli; 11 contrari; 1 non si è pronunciato.

7. *Le tasse di soggiorno nei principali centri turistici della Svizzera.* Una legge che istituisce la tassa di soggiorno per tutto il Cantone esiste solo nel Ticino. Altrove, la tassa di soggiorno (Kurtaxe, taxe de séjour) è stabilita da ordinanze comunali, quasi sempre sottoposte a votazione popolare. Gli scopi sono, ovunque, identici : il potenziamento del turismo. E questo avviene sotto diverse forme : dal promovimento delle più svariate iniziative a favore degli ospiti, alla partecipazione finanziaria nella costruzione di sentieri, la posa di panchine, l'abbellimento dei giardini parchi e bagni pubblici, l'installazione di teleferiche, sciovie, piste di ghiaccio artificiale, piscine, ecc. Per la propaganda viene impiegata solo una piccola parte del gettito della tassa di soggiorno; in diversi luoghi (Adelboden, Arosa, Bad Ragaz, Flims, Grindelwald, Kandersteg, Montana, St. Moritz, Verbier, Zermatt) i datori di alloggio sono tenuti al pagamento di una tassa speciale che va da 5 a 25 centesimi per ogni pernottamento.

Da un'indagine, recentemente eseguita dal Dipartimento, risulta che, nei principali centri turistici, le tasse di soggiorno sono le seguenti :

Stazione	Alberghi I cat.		Alberghi II cat.		Alberghi III cat.	
	estate	inverno	estate	inverno	estate	inverno
Adelboden	1,—	1,—	—,80	—,80	—,60	—,60
Grindelwald	—,70	1,30	—,60	1,20	—,50	1,—
Interlaken	—,60	—,50	—,60	—,50	—,60	—,50
Mürren	—,80	1,20	—,60	1,20	—,50	—,60
Wengen	1,—	1,90	1,—	1,70	1,—	1,60
Montana - Verimala	1,—	1,—	1,—	1,—	1,—	1,—
Verbier	—,60	—,60	—,60	—,60	—,60	—,60
Zermatt	1,—	1,—	1,—	1,—	1,—	1,—
Brunnen	—,50	—,50	—,50	—,50	—,50	—,50
Engelberg	1,—	1,40	1,—	1,40	—,90	1,20
Lucerna	—,75	—,75	—,50	—,50	—,50	—,50
Bad Ragaz	1,20	1,20	1,—	1,—	—,65	—,80
Davos	—,65	1,50	—,65	1,20	—,65	1,20
Flims	—,70	1,—	—,70	1,—	—,60	—,90
Klosters	—,80	1,—	—,80	1,—	—,80	1,—
Lenzerheide-Valbella	—,95	1,15	—,95	1,15	—,95	1,15
Pontresina	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
St. Moritz	2,—	2,—	1,50	1,50	1,10	1,10

In taluni luoghi, il pernottamento di ospiti con domicilio fuori del Comune è soggetto a tassa anche se esso avviene presso private persone o in attendamenti.

Alcune stazioni fissano tasse speciali per :

- *appartamenti ammobiliati*, per es. Engelberg cent. 60 in estate e 90 in inverno; Zermatt 70 cent.; Brunnen 50 cent.; Verbier 40 cent.; Adelboden 30 a 40 cent.; Crans 40 cent.; Davos, Grindelwald, Interlaken, ecc. ecc.;
- *camere ammobiliate*, Zermatt 70 cent.; Brunnen 50 cent.;
- *istituti e asili per l'infanzia*, Klosters da 40 a 50 cent.; Montana 50 cent.;
- *attendamenti*, Klosters 20 cent.;
- *rifugi per la gioventù*, Flims 20 cent.;
- *capanne e rifugi alpini*, Klosters da 30 a 40 cent.

Bambini e adolescenti sono esenti da tassa fino all'età di 6 anni (Adelboden, Flims), di 12 anni (Interlaken, Kandersteg, Lucerna, Schuls), di 16 anni (Brunnen, Montreux, ecc.).

In alcune stazioni invernali, nella tassa di soggiorno è compresa una percentuale (di regola, dal 15 al 30 %) definita « Sporttaxe » e, in qualche stazione, dai 15 ai 25 cent. per una « Reklametaxe ».

8. Confrontando i dati esposti, risulta evidente che le nostre tasse di soggiorno sono, talvolta, di molto inferiori a quelle praticate in altre regioni. Non potrebbe quindi sostenere che un adeguato aumento verrebbe ad influire in senso negativo sul nostro turismo. Nel progetto di modificazione dell'art. 3 del DL 27 ottobre 1952 ci siamo tuttavia limitati ad un aumento del 50 % delle tasse negli alberghi ecc. dei centri turistici importanti, mentre lieve è l'aumento in quelli delle zone di ridotta importanza e negli attendamenti e invariata rimane la tassa nei rifugi della gioventù.
9. *I pernottamenti nel Cantone.* Dall'Annuario statistico cantonale, per l'anno 1959, si possono rilevare i seguenti dati sui pernottamenti :

in alberghi, pensioni, cliniche	2.890.498	(2.626.212 nel 1958)
in appartamenti e camere	833.111	(668.264)
in attendamenti organizzati	551.973	(426.900)
in rifugi per la gioventù	138.670	(123.909)
comlessivamente	4.414.252	(4.245.285)

I dati per l'anno 1960 sono in via di elaborazione; è però già stabilito che il numero complessivo dei pernottamenti in alberghi, ecc. ha raggiunto 2.932.848, con un aumento, quindi, di 42.350 nei confronti del 1959, in cui l'aumento, sul 1958, aveva raggiunto le 264.286 unità.

10. *L'importo delle tasse di soggiorno incassate dalle Pro Loco.* A norma dell'articolo 5, lettera c), del DL 27 ottobre 1952, le Pro Loco devono sottoporre i loro bilanci annuali soltanto all'ATT; il Dipartimento non conosce quindi l'importo delle tasse che gli enti turistici hanno incassato, perchè nel rapporto dell'ATT mancano informazioni in riguardo. Se si prende, tuttavia, come base il contributo di Fr. 191.522,— che le Pro Loco, nel 1959, hanno versato all'ATT — e cioè il 15 %, come previsto dall'articolo 8 della legge — l'importo complessivo delle tasse incassate può essere valutato a franchi 1.276.800,—. La tassa di soggiorno media è di Fr. 0,32.
11. Nel rapporto 1959 dell'ATT, troviamo che i pernottamenti soggetti a tassa di soggiorno, annunciati dalle Pro Loco, raggiunsero il numero di 4.094.619, di contro a 4.414.252 che è il numero complessivo dei pernottamenti. Vien fatto

di chiedersi se i 319.633 pernottamenti — ciò che corrisponde a circa l'8 % del totale — per i quali non venne incassata la tassa di soggiorno, si riferiscano soltanto ad ospiti esonerati dal pagamento (domiciliati, operai che vennero nel Cantone a scopo di lavoro, militari, comitive scolastiche) o se, invece, almeno una parte di ospiti è sfuggita all'imposizione. Alcuni fra i più importanti enti turistici hanno assunto impiegati straordinari — e con buoni risultati — per il controllo delle tasse presso gli alberghi; vi sono però delle Pro Loco che si limitano a ricevere quanto viene loro versato. In qualche caso, che sfociò in denuncia penale, si è constatato che l'ospite aveva bensì dovuto pagare la tassa, ma che il datore d'alloggio non l'aveva riversata alla Pro Loco.

12. L'art. 4 della legge prescrive che la tassa di soggiorno deve essere portata in conto, da parte del datore di alloggio, separatamente da ogni altra prestazione. Ora, vi sono delle Pro Loco che hanno denunciato irregolarità su questo punto: in note d'albergo, sotto le voci « tassa di soggiorno » o « tasse » vennero indicati importi superiori a quelli stabiliti dalla legge, per esempio Fr. 0,55, 0,60, 0,75, 0,80 e un franco. Si tratta, evidentemente, di abusi ai quali devesi por fine; all'ospite non possono essere caricati — giustificandoli con la tassa di soggiorno — importi che vanno invece compresi nelle spese d'albergo. Il Dipartimento esaminerà, con gli enti interessati, se non sia il caso di introdurre speciali marchette, così come già avviene in altri luoghi.
13. *Aumento delle tasse, a favore di determinate Pro Loco, per scopi speciali.* Se, nei centri più importanti del Cantone, si intende dare incremento al turismo è, ovviamente, necessario provvedere alla creazione di nuove opere che rendano possibile e gradevole la permanenza a numerosi ospiti. Alludiamo, in modo particolare, alla costruzione di palazzi per congressi e manifestazioni diverse. Alcuni centri, ad esempio, hanno da tempo allo studio costruzioni del genere, ma urtano, nella realizzazione di tali opere, contro notevoli difficoltà di finanziamento delle costruzioni e dell'esercizio. Il mezzo più adatto per procurarsi, almeno in parte, i fondi necessari è certamente un sensato aumento delle tasse di soggiorno, in modo particolare nelle regioni in cui più è sentito il bisogno di mezzi finanziari straordinari. Abbiamo, per ciò, accettato la proposta della Pro Ascona (supra 6) nel senso di riservarci la competenza di decretare, a favore di determinate Pro Loco, un adeguato aumento delle tasse di soggiorno, quando speciali situazioni rendessero necessario il provvedimento. Ciò avviene con la disposizione inserita nel secondo capoverso del nuovo art. 3. La facoltà di ridurre le tasse, in determinati casi degni di speciale considerazione, è, invece, già contenuta nella legge attuale.
14. *Comparazione delle tasse di soggiorno attuali con quelle proposte:*

<i>Posizione</i>	<i>attualmente</i> Fr.	<i>proposta</i> Fr.	<i>aumento</i> in %
a) alberghi, pensioni, cliniche categoria superiore	—,50	—,80	60
b) id., categoria inferiore	—,40	—,60	50
c) alberghi, ecc. in località di poca importanza turistica	—,30	—,40	33
d) appartamenti e camere in centri turistici	—,30	—,40	33
e) id. in località di poca importanza	—,20	—,25	25
f) attendamenti organizzati	—,20	—,30	50
g) rifugi per la gioventù	—,10	—,10	invariato

15. *Aumento del contributo delle Pro Loco all'ATT.* Questo Consiglio ritiene di soprassedere, per il momento, ad un aumento della percentuale di contributo all'ATT. Come si è visto (supra 6) solo 4 Pro Loco — di cui la più importante è Ascona — si sono pronunciate favorevoli all'aumento. Del resto, i mezzi a disposizione dell'ATT — che verrà a beneficiare dell'incremento derivante dall'aumento generale delle tasse — dovrebbero essere sufficienti per i compiti che dovrà svolgere in un prossimo avvenire.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Zorzi

Il Cons. Segr. di Stato :

Pellegrini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

del 27 ottobre 1952 concernente la prima modificazione del DL
sulla tassa cantonale di soggiorno

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 10 febbraio 1961 n. 939 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — I capoversi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto legislativo del 27 ottobre 1952 concernenti le tasse cantonali di soggiorno sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 3.

¹ L'importo della tassa di soggiorno, per ogni persona e pernottamento, è stabilito come segue :

- cent. 80 negli alberghi, pensioni e cliniche della categoria superiore;
- cent. 60 negli alberghi, pensioni e cliniche della categoria inferiore;
- cent. 40 negli alberghi, pensioni e cliniche della categoria inferiore, delle località di non notevole importanza turistica;
- cent. 40 negli appartamenti e camere ammobiliati nei centri turistici;
- cent. 25 negli appartamenti e camere ammobiliati in località di poca importanza turistica;
- cent. 30 negli attendamenti organizzati;
- cent. 10 nei rifugi per la gioventù.

² Il Consiglio di Stato, previa consultazione dell'Associazione ticinese del turismo, può decretare, su richiesta ed a favore della Pro Loco interessata, un aumento delle tasse di soggiorno, fissate nel primo capoverso, allorchè sono previste importanti spese straordinarie per do-

tare la località o la regione di opere atte ad incrementare il turismo.
E' pure facoltà del Consiglio di Stato di ridurre le tasse stabilite quando
ricorrano, per determinate categorie di ospiti, circostanze eccezionali.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. aprile 1961.
